

## LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Legittimazione ordinaria: si intende determinare il soggetto titolare del potere di azione.

Legittimazione ad agire nell'azione concreta spetta al titolare del diritto (se poi c'è rigetto vuol dire che non era legittimato).

Legittimazione ad agire nell'azione astratta spetta a chiunque proponga la domanda.

Legittimazione ad agire nell'azione semi astratta spetta a colui che si afferma titolare del diritto (poi se viene accolta è titolare, se viene rigettata non è titolare).

ART 81 "Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"

Quando parliamo di legittimazione intendiamo qualificare la titolarità del potere d'azione, che è diversa dalla qualifica di parte, cioè colui che propone la domanda e colui nei confronti dei quali è proposta.

Legittimazione passiva: soggetto nei cui confronti viene affermato il diritto.

L'ordinamento conosce ipotesi di legittimazione straordinaria, situazione in cui la legittimazione spetta a chi non si afferma titolare del diritto, quindi fa valere un diritto altrui. Varie ipotesi di legittimazione straordinaria, la più importante è quella della sostituzione processuale (art 81 cpc). La prima osservazione è che ci differenziamo dalla rappresentanza processuale, colui che agisce in nome e per conto di un altro soggetto. La sostituzione è caratterizzata dal far valere in nome proprio per far valere un diritto altrui. Es. azione surrogatoria (2900 cc), dubbio perchè comunque si tutela un proprio diritto. Ma è implicito che nel far valere in nome proprio un diritto altrui, alla base si intravede e si tutela sempre un interesse materiale del soggetto cui si riconosce questo potere. Il diritto che viene dedotto in giudizio è proprio quel medesimo diritto che spetta al sostituto, che avrebbe potuto fare valere il legittimato ordinario nel processo, non l'interesse materiale che è sotteso alla legittimazione straordinaria, quindi la critica non persuade.

L'azione che fa valere il sostituto è un'azione diversa rispetto a quella del sostituto. Infatti fa valere un diritto altrui in nome proprio. Oltre che dalla rappresentanza è da distinguere anche dalla surrogazione sostanziale al 1201 cc, qui abbiamo l'attribuzione di un vero e proprio diritto non è il medesimo diritto che si fa valere. Sono casi eccezionali, solo i casi previsti dalla legge. La più significativa è quella dell'art 2900 l'azione surrogatoria, il creditore in caso di inerzia del debitore può agire in nome proprio per un diritto del debitore, ovviamente perchè la sua garanzia 2740 è il patrimonio del debitore, e quindi il creditore per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni può esercitare i diritti o le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitori e che questi tralasci di esercitare, purchè i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che per loro natura o per legge non possano essere che esercitati dal loro titolare, il creditore deve citare anche il debitore a cui intende surrogarsi (litisconsorzio necessario). Altre ipotesi: 248 cioè disconoscimento dello stato di figlio, l'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi all'atto di nascita risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. Ipotesi in cui la legge consente di agire in surrogatoria, cioè sostituzione processuale. Sostituto deve sempre citare il sostituto, oltre che il convenuto, quindi litisconsorzio necessario. Altre ipotesi di legittimazione straordinaria: intervento adesivo, un soggetto interviene nel processo per sostenere le ragioni di una delle parti, non è titolare del diritto quindi legittimazione straordinaria e l'estromissione, cioè un soggetto che interviene in garanzia colui che lo chiama viene estromesso e il garante fa valere un diritto altrui quello delle parti originarie, quindi legittimazione straordinaria, successione del diritto controverso, effetto traslativo del diritto quindi problema di definire se si è nel caso di una sostituzione processuale, tesi che si avrebbe sempre un'ipotesi di legittimazione straordinaria, molti dubbi sul punto. Altre ipotesi, le azioni del pm, a volte eccezionalmente il pm nel processo ha potere di azione, quindi legittimazione straordinaria. Interessanti ipotesi di AZIONE DIRETTA, constatiamo che nella legge attribuisce ad un soggetto un'azione diretta, per es in tema di appalto colui che ha prestato la propria attività a favore dell'appaltatore può agire direttamente nei confronti del committente per conseguire quanto è lui dovuto. Caso 1595 il locatore senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione. Norme sull'assicurazione art 144 l 209/2005 il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o un natante e c'è obbligo di assicurazione ha azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione. Dottrina compie osservazione: dal punto di vista processualistico abbiamo distinzione tra azione diretta pura e impropria, perchè l'azione diretta dell'assicurato in realtà è caratterizzata dal fatto che dal punto di vista strutturale colui che agisce fa valere un suo diritto sostanziale riconosciuto dalla legge, non un diritto di un altro, quindi non vi è in fondo nulla di particolare, fa valere un suo diritto nei confronti di un soggetto obbligato, quindi unico è l'oggetto del processo, diritto che ha il danneggiato nei confronti dell'assicurazione, l'azione diretta pura (1595) prevede un duplice oggetto del processo, pagamento conduttore -> locatore, subconduttore -> sublocatore/conduttore, entrambi i diritti vengono fatti valere in giudizio e su entrambi si formerà il giudicato.

## INTERESSE AD AGIRE

Non ha una portata generale, ma limitata ad alcune azioni. Secondo la tesi tradizionale l'interesse ad agire qualifica uno stato di lesione del diritto o di pericolo per il diritto che viene assunto dalla norma come significante un bisogno di tutela che l'ordinamento assume come sufficiente per far sì che si possa agire in giudizio, un fatto di minaccia, di lesione del diritto di natura extraprocessuale che dall'ordinamento processuale è assunto come elemento che giustifica il ricorso alla tutela giurisdizionale. L'interesse ad agire

esprimerebbe un principio di economia processuale, con l'art 100 il legislatore avrebbe voluto dire che il ricorso alla tutela giurisdizionale è consentito quando non hai altri mezzi per difendere il tuo diritto, e che con l'int ad agire verrebbe legittimata qualsiasi forma di tutela atipica utile per il diritto anche se non espressamente prevista dalla legge. Prima osservazione: non esprime un principio di economia processuale, nessuna norma fa emergere che la possibilità di agire in giudizio sia subordinata al fatto che non vi siano altri strumenti di tutela sul piano extraprocessuale, critica centrale è il fatto che l'art 24 cost stabilisce il diritto di azione, quindi c'è un collegamento tra diritto sostanziale e tutela giurisdizionale nel processo moderno, elemento fondamentale, dove c'è un diritto c'è una tutela. Altra osservazione è che non si può dedurre dall'interesse ad agire che la parte è legittimata a chiedere al giudice qualunque forma di tutela purchè conforme al proprio interesse, le tutele sono tipizzate dalla legge, principio di legalità. L'interesse ad agire non ha un rilievo per gli atti endoprocessuale, per la soccombenza, il soggetto soccombente in primo grado può impugnare la sentenza, si parla di interesse ad impugnare, ma è un criterio di legittimazione quindi non ha nulla a che vedere con l'interesse ad agire, non ha rilievo per il convenuto (diritto di difesa una volta che una pretesa altrui è dedotta nel processo). Quando assume una rilevanza l'interesse ad agire? E' una condizione dell'azione, ma non ha portata generale, ha rilevanza solo per alcune tipologie di tutela, cioè l'azione di mero accertamento e l'azione cautelare. Da escludere per le azioni costitutive, di condanna ed esecutive.

Teoria Attardi: precisa la portata e il significato dell'interesse ad agire, riducendolo in quanto vuole eliminare ogni profilo di arbitrarietà dell'utilizzo della nozione ai fini di sottrarre tutela alle parti. Ripartizione in azioni che danno e azioni che non danno immediata soddisfazione del diritto, Danno: azione di condanna, costitutiva, esecutiva, Non danno: azione di mero accertamento, cautelare, non danno immediata soddisfazione del diritto, ma si curano un interesse ulteriore, qualcosa di più rispetto al soddisfacimento materiale del diritto. Per Attardi l'interesse ad agire avrebbe rilevanza solo per quelle azioni che non danno una soddisfazione immediata al diritto, rilevarebbe solo per le azioni di mero accertamento e per le azioni cautelari (si parla di periculum in mora).

Perchè? Interesse ad agire è sempre stato inteso come una situazione di fatto extraprocessuale di contestazione, di negazione, di minaccia per il diritto, non è un problema di economia processuale. Dalla tipicità dell'azione costitutiva consegue che l'interesse ad agire è in re ipsa, cioè nella stessa norma che riconosce alla parte di ottenere una modificazione, una costituzione o una estinzione di un rapporto consegue l'interesse ad agire. Stesso discorso per l'azione di condanna, si accerta un diritto di credito e pertanto costituire titolo esecutivo, quando c'è inadempimento nasce il diritto, l'azione costitutiva nasce da una costola dell'azione di condanna, hanno una struttura analoga, si costituisce titolo esecutivo, questo ci spiega perchè non ha rilevanza l'interesse ad agire, perchè l'azione esecutiva ha come unica condizione il titolo esecutivo. Potrebbe avere rilevanza se noi ammettessimo una condanna in futuro generale, ma visto che l'ordinamento riconosce solo una condanna in futuro nelle ipotesi previste dobbiamo ritenere non abbia rilevanza.

L'interesse ad agire ha rilevanza per le azioni di mero accertamento perchè mira solo alla formazione del giudicato, l'azione cautelare mira a dare una cautela, assicurare una tutela che è una cosa diversa rispetto alla tutela materiale del diritto. Condizione ulteriore per la tutela del diritto: interesse ad agire. Il legislatore, considerando il grande costo della giustizia, non può concedere a chiunque la tutela giurisdizionale dell'azione di mero accertamento e dell'azione cautelare, filtro.

Solo se vi è un'obiettiva incertezza extraprocessuale sulla situazione giuridica o sul periculum in mora che il legislatore concede la tutela giurisdizionale, se ricorre quindi l'interesse ad agire.

Come facciamo a intendere se nel caso della domanda proposta vi sia interesse ad agire, quell'obiettiva incertezza? La dottrina ha elaborato le figure sintomatiche: contestazione del diritto, vanto del diritto, obiettiva incertezza sulla situazione giuridica, apparenza giuridica (simulazione, contratto nullo).